

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Farmavox S.R.L. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Tobradex;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmavox S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice A.I.C. n. 042998029;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 23 marzo 2015 ;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TOBRADEX nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione: «0,3% + 0,1% collirio, sospensione» flacone contagocce 5 ml - A.I.C. n. 042998029 (in base 10) 19068F (in base 32).

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TOBRADEX è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 11 maggio 2015

Il direttore generale: PANI

15A03867

**COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

DELIBERA 28 gennaio 2015.

Programma statistico nazionale 2014-2016 e aggiornamento 2015-2016. (Delibera n. 13/2015).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e s.m.i., recante norme sul Sistema statistico nazionale (SISTAN) e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 13 concernente il Programma statistico nazionale (PSN) e la sua procedura di approvazione;

Visti l'articolo 2, comma 4, l'articolo 6, comma 1, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che definisce e amplia le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;



Visto l'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, che ha introdotto l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 322/1989 concernente le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente, tra l'altro, misure in materia di investimenti;

Visto l'articolo 3, commi 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prescrive l'obbligo per tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale, nonché l'estensione di detto obbligo anche ai soggetti privati;

Visto l'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che prevede una ricognizione degli interventi infrastrutturali funzionale alla costruzione di un set di indicatori di contesto a scala regionale e/o provinciale, utili nel calcolo del gap infrastrutturale e del fabbisogno perequativo a livello territoriale;

Visti gli articoli 13, 14 e 39 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che prevedono, tra l'altro, la costruzione di una banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche a supporto al processo di attuazione del federalismo fiscale e al miglioramento della governance complessiva della finanza pubblica;

Visto il Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche;

Visto il Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 40, comma 2, convertito dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214, che prevede per le imprese una semplificazione degli oneri in materia di privacy mediante una revisione del Codice in materia di protezione dei dati personali, consistente nell'eliminazione dal campo di applicazione dello stesso dei dati riferiti a persone giuridiche, enti e associazioni;

Viste le proprie delibere 18 novembre 2010, n. 96 (*G.U.* 64/2011), 6 dicembre 2011, n. 92 (*G.U.* 67/2012) e 26 ottobre 2012, n. 115 (*G.U.* n. 30 del 5 febbraio 2013), con cui, in sede di approvazione del PSN e dei relativi aggiornamenti, si è invitato l'ISTAT a proseguire l'analisi dei costi delle attività programmate;

Vista la nota 20 novembre 2014, n. 790, con cui il Presidente dell'ISTAT chiede a questo Comitato l'approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2016, e aggiornamento 2015-2016, trasmettendo la relativa documentazione istruttoria comprensiva delle rispettive delibere del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (COMSTAT) del 5 dicembre 2012 e del 27 febbraio 2014;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 24 gennaio 2013 per l'annualità 2014 del PSN 2014-2016 e 10 aprile 2014, per l'annualità


2015-16 dello stesso programma, con i quali la Conferenza, da un lato esprime apprezzamento per gli ulteriori progressi nell'opera di razionalizzazione della produzione statistica e nello sviluppo di sistemi informativi mediante la valorizzazione e l'integrazione dei patrimoni informativi esistenti, e dall'altro si mostra preoccupata per la progressiva riduzione delle risorse dedicate alla statistica ufficiale, non sempre riconducibile al processo di semplificazione in atto, che rischia di far aumentare il divario tra produzione informativa ed esigenze conoscitive per la programmazione e la gestione di politiche a livello territoriale;

Acquisito il parere favorevole espresso dalla neocostituita Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica (Commissione che ha sostituito la COGIS nel compito di fornire un parere sul PSN), rilasciato nella seduta del 14 novembre 2014 per le annualità 2014 e 2015, con cui la Commissione, per entrambe le annualità sottoposte a parere, oltre a evidenziare la necessità di stimolare la partecipazione degli enti decentrati e delle amministrazioni locali alla produzione statistica, apporto che diventa tanto più necessario e strategico quanto più si intende proiettare il PSN in una dimensione sovranazionale, sottolinea come alcuni punti restino non ben chiariti, soprattutto nella valutazione puntuale delle esigenze degli utenti definizione e nella descrizione dello stato di avanzamento di quanto previsto nei PSN precedenti;

Acquisiti i pareri favorevoli dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, rilasciati rispettivamente nelle date 26 giugno 2014, per quanto riguarda l'annualità 2014, e 18 settembre 2014 per quanto riguarda l'annualità 2015, con i quali il Garante ha inteso da un lato responsabilizzare l'ISTAT ribadendo l'obbligo di informazione agli interessati circa eventuali compartecipanti alle indagini (identità e ruolo ricoperto), la struttura dei flussi informativi e la descrizione dell'obiettivo statistico, e dall'altro ha richiesto l'impegno formale dell'Istituto a garantire l'utilizzo anonimo dei dati, la non riconducibilità degli stessi a individui reali e, soprattutto, la natura "temporanea" della eventuale intellegibilità dei dati sensibili nella realizzazione di archivi statistici derivanti dall'integrazione di banche dati di fonti amministrative diverse;

Considerato che il PSN costituisce lo strumento d'indirizzo per la rilevazione dei dati e delle informazioni d'interesse comune per tutti i soggetti del SISTAN, in un'ottica di armonizzazione della funzione statistica a livello nazionale e a livello comunitario, tenendo altresì conto del trasferimento di funzioni a Regioni ed enti locali, e ribadita l'esigenza di sviluppare qualitativamente e quantitativamente l'informazione statistica, attraverso il coinvolgimento e la valorizzazione di tutti i soggetti del Sistema Statistico Nazionale di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 322/1989;

Considerata l'opportunità che l'ISTAT prosegua, ad ogni approvazione del Programma statistico nazionale e suo successivo aggiornamento, ad analizzare i costi delle attività programmate, comprese quelle svolte dagli altri soggetti del SISTAN che partecipano al Programma;



Considerato che, per ciascuna delle annualità sottoposte ad approvazione, il PSN 2014-2016, e l'aggiornamento 2015-16 prevedono:

- annualità 2014-16: esecuzione di 880 progetti all'anno (in calo rispetto ai 916 dell'aggiornamento 2013 del PSN 2011-2013), dei quali 332 di competenza diretta dell'ISTAT (in calo rispetto ai 362 dell'aggiornamento 2013 del PSN 2011-2013), per un costo complessivo stimato di 193 milioni di euro (in leggera crescita rispetto ai 192 milioni dell'aggiornamento 2013 del PSN 2011-2013), di cui 160 milioni per progetti ISTAT;

- aggiornamento annualità 2015-16: esecuzione di 873 progetti all'anno, dei quali 334 di competenza diretta dell'ISTAT (in aumento), per un costo complessivo stimato di 194 milioni di euro, di cui 164 milioni per progetti ISTAT, tra le quali le più impegnative dal punto di vista finanziario risultano essere la Rilevazione sulle forze di lavoro con 3,3 milioni di euro e il Multiscopo sulle famiglie - uso del tempo - per 1,8 milioni di euro;

Vista la nota del 28 gennaio 2015, n. 422, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - DIPE e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Delibera:

È approvato il Programma statistico nazionale 2014-2016, le cui linee guida sono rivolte al consolidamento ed al miglioramento della produzione statistica ufficiale, nonché alla prosecuzione nel lavoro di rinnovamento della produzione statistica, rendendola maggiormente aderente a specifiche indicazioni definite in sede normativa nazionale e sovranazionale, nonché attenta a sopravvenute esigenze conoscitive.

Sono approvate la programmazione 2014-16 e l'aggiornamento 2015-16 del Programma Statistico Nazionale con riferimento all'esecuzione dei progetti segnalati dall'ISTAT in qualità di Ente di raccordo e supervisione del SISTAN, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Invita:

l'ISTAT a proseguire nel processo di innovazione, razionalizzazione e miglioramento della produzione statistica, anche al fine di dare risposta tempestiva alle nuove istanze conoscitive emerse dai vari livelli istituzionali e territoriali;

l'ISTAT a proseguire, ad ogni approvazione del Programma statistico nazionale e suoi successivi aggiornamenti, nell'analisi dei costi delle attività programmate col

PSN e a rafforzare ulteriormente la sua collaborazione con ministeri, amministrazioni regionali e locali e altri organismi pubblici italiani, anche attraverso la valorizzazione e l'integrazione di sistemi conoscitivi esistenti distribuiti tra più enti.

Roma, 28 gennaio 2015

*Il Ministro dell'economia e
delle finanze
con funzioni di Presidente*
PADOAN

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1427

15A03978

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERA 21 aprile 2015.

Approvazione del conto finanziario della gestione per l'anno 2014.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 21 aprile 2015, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-bis del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2014 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del Collegio dei revisori dei conti in data 15 aprile 2015, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2014, espresso dall'Ufficio del bilancio;

Delibera

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria per l'anno 2014 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 aprile 2015

Il presidente: CAVALLARO

